

CAMERA DEI DEPUTATI N. 777

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAVAGLIA, SANGALLI, CUOJATI, RIZZI, STERPA, LUSIGNOLI, ARMELLIN, SARETTA, GAROCCHIO, BIANCHINI

Presentata il 4 novembre 1983

Disciplina delle attività di raccolta, lavorazione e vendita delle piante officinali e norme in materia di erboristeria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore dell'erboristeria è tuttora regolato dalla legge 6 gennaio 1981, n. 99, e successivo regolamento, obsoleti e imprecisi, in quanto, tra l'altro, emanati più con l'intento di dare una normativa alla coltivazione e raccolta delle piante officinali che al commercio e alla lavorazione delle stesse.

Successive circolari dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e della sanità hanno permesso un più lineare sistema di commercio delle piante officinali anche se, nello stesso tempo, hanno creato occasioni di frizione tra le categorie interessate.

I contrasti tra gli operatori del settore, inizialmente sporadici, si sono fatti più frequenti con l'aumento del numero dei negozi di erboristeria.

Tale aumento è dovuto a vari fattori: la richiesta del pubblico, allargatasi sia per il timore che l'abuso di farmaci di sintesi possa provocare disturbi secondari, sia a causa di una migliore conoscenza dei

prodotti erboristici così nel mantenimento delle funzioni fisiologiche dell'organismo, come nella correzione, in senso benefico, del rallentamento di alcune funzioni.

Un'altra ragione sta nel ritorno alla natura ed al rispetto che l'uomo deve avere per l'ambiente in cui vive e per se stesso, e nel tentativo, che ne consegue, di aiutare la natura in senso fisiologico con sistemi più semplici e naturali. L'erboristeria non vuole certo invadere il campo del dominio della chimica farmaceutica ma reclama il diritto di trattare i prodotti vegetali o di diretta derivazione vegetale.

Il pubblico lo ha capito e già ora mentre si rivolge alla farmacia per i prodotti di sintesi, va in erboristeria per quelli naturali e per gli integratori alimentari di origine naturale.

L'uso delle droghe è documentato in Cina fin dal 3.000 a.C.; l'Egitto conosceva numerose droghe e piante officinali; molte sono nominate nei libri sanscriti, come

i Veda; nell'America precolombiana tanto la civiltà incaica quanto quella Maya-Atzeca avevano cognizione di numerose piante ad azione medicamentosa.

Nell'occidente la prima codificazione erboristica è quella di Ippocrate di Coo, che distingue le piante medicamentose secondo la loro azione farmacologica. Nicastro, Aristotele, Discoride sono alcuni dei nomi di personaggi illustri che si occuparono di erbe medicamentose.

Nel Medioevo si ebbe un periodo di stasi che cessò con i « semplici » dell'epoca di Carlo Magno. Successivamente lo studio delle piante medicinali e delle droghe fu vanto della Scuola Salernitana.

Nuovo impulso alla scienza delle piante si ebbe con la scoperta delle Americhe e con la importazione di nuove spezie: il caso più clamoroso è quello della scorza di china, antimalarica, nota allora come « Polvere dei Gesuiti ». Contemporaneamente venivano fondati i così detti Orti Botanici, e ricordiamo quelli di Padova (1545), di Pisa (1545), di Firenze (1545), di Bologna (1547), di Pavia (1556), eccetera.

Nei tempi attuali già alcuni Paesi della Comunità europea — tra cui la Germania e la Gran Bretagna — hanno disciplinato la professione dell'erborista.

La presente proposta di legge ha lo scopo di ovviare all'attuale situazione italiana con un assetto legislativo del settore che privilegia la qualificazione degli operatori dell'erboristeria a qualunque livello svolgano la loro attività.

Infatti la cultura specifica che questa proposta di legge impone a coloro che si vogliono occupare di erboristeria è tale da dare garanzia di sicurezza a quanti si avvicinano, sotto qualsiasi forma, alle erbe.

La prevista durata dei corsi qualificanti è un sicuro indice di serietà e darebbe un assetto stabile e nel contempo evolutivo al settore.

La novità di tutto il proposto ordinamento non è tanto legata alla codificazione di quanto il professionista delle erbe potrà fare, ma sta nella quantità e nella qualità delle materie che dovranno costituire i corsi di studio e che lo potranno in

grado di identificare le piante e i loro componenti, i principi attivi e no, e che lo doteranno di una notevole manualità nelle tecniche di lavorazione delle piante officinali ed aromatiche e dei loro derivati.

La proposta prevede un corso di studi con direttive per la maggior parte agrarie, per coloro che intenderanno raccogliere e lavorare le piante officinali. I licenziati da questi corsi sovrintenderanno ad una più attenta e coordinata produzione erboristica nazionale, in previsione di un aumento di questa, tale da soddisfare le richieste del mercato senza dover ricorrere ad una importazione dall'estero, che oggi incide per l'80-90 per cento del prodotto commerciato.

Una siffatta politica avrà effetti positivi non solo sulla bilancia dei pagamenti, ma anche sulla qualità del prodotto, che potrà essere così curato e quindi più ricco di principi contenuti.

Le virtuali possibilità delle nostre campagne nel settore delle erbe medicinali sono notevoli ed è quindi importante dare impulso a quelle coltivazioni che erano prima dell'ultima guerra un vanto del nostro Paese, e tutto questo non solo per i terreni marginali ma anche per le coltivazioni correnti che potrebbero essere fonte di reddito per una agricoltura moderna e specialistica.

La severità poi e la stretta regolamentazione, evidenziata dalla proposta, delle molteplici attività che l'erborista può svolgere nell'espletamento delle sue funzioni, oltre che essere sicura garanzia nei confronti del pubblico, è anche segno distintivo dell'impegno della categoria di darsi una configurazione di professionalità e serietà.

È quindi logico che a compenso di questa rigidità, si debba mantenere all'erborista quella libertà di azione che la tradizione ha a lui affidato.

La presente proposta di legge tende ad ottenere oltre a una maggiore professionalizzazione degli operatori, l'organizzazione del comparto, necessità entrambe ora fortemente avvertite a causa, come è stato precedentemente chiarito, dell'interesse crescente dimostrato in questi ulti-

mi anni dai consumatori nei confronti dell'erboristeria e che ha spinto verso questo particolare tipo di commercio, che richiede, come si è detto, conoscenza e approfondimento continuo della materia, anche soggetti sprovvisti delle cognizioni più elementari necessarie al suo esercizio.

Nella proposta sono previsti due specie di titoli abilitanti:

uno per la raccolta e la prima lavorazione delle erbe officinali, che può essere ottenuto al termine di un corso biennale di formazione professionale alla cui frequenza sono ammessi coloro che hanno superato la scuola media inferiore;

l'altro il cui possesso è indispensabile per esercitare commercialmente l'attività di erborista, è un titolo universitario — che non è una laurea — conseguente a un corso triennale da frequentarsi presso le « scuole di erboristeria », istituite con la legge del 1931, e opportunamente potenziate.

Gli altri punti salienti della proposta sono:

l'obbligo per coloro che intendono esercitare il commercio della erboristeria di munirsi dell'autorizzazione comunale di cui alla legge n. 426 del 1971, previa iscrizione nel registro esercenti il commercio istituito con la legge citata. Presupposto per l'iscrizione in tale registro è il possesso del diploma di erborista;

l'istituzione di una commissione tecnica per i problemi dell'erboristeria (articoli 8 e 9) con funzioni consultive generali e specifiche sulla intera materia (articolo 10);

la limitazione in forma negativa delle erbe esitabili in erboristeria (articolo 6).

A queste scelte conseguono una serie di norme tendenti a una reale professionalizzazione della categoria: autorizzazione speciale per la raccolta e il commercio all'ingrosso delle erbe che possono essere vendute solo in farmacia; l'obbligo per quanti sono in possesso di tale autorizzazione di tenere un registro di

carico e scarico; la previsione di sanzioni amministrative abbastanza pesanti nei casi di infrazioni alle norme dettate in materia di limitazioni della vendita, etichettatura, igiene e sanità, abusivismo, eccetera. La gravità di tali sanzioni è conseguenziale alla scelta di un « elenco negativo » delle piante e derivati che possono essere venduti in erboristeria e solo da quella scelta possono essere giustificate.

In particolare:

gli articoli 2 e 3 istituiscono i due titoli di studio che permettono, il primo di esercitare la professione di tecnico della raccolta e della lavorazione delle erbe, e il secondo il commercio erboristico. Per accedere ai corsi professionali del primo tipo è richiesto il possesso del titolo di scuola media inferiore. Il secondo è di livello universitario; la durata è triennale; vi sono ammessi coloro che posseggono un titolo di scuola media superiore e hanno superato un apposito colloquio. Non è un corso di laurea bensì un corso di specializzazione tecnica svolto all'interno delle facoltà di farmacia e si potrebbe definire « parafarmaceutico »;

l'articolo 4 impone a quanti intendono esercitare il commercio erboristico, di iscriversi al registro esercenti il commercio e di munirsi dell'autorizzazione comunale, obblighi entrambi previsti dalla legge dell'11 giugno 1971, n. 426, concernente la disciplina del commercio;

l'articolo 5 stabilisce quali prodotti sono esitabili in erboristeria;

l'articolo 6 indica, per conclusione, quali erbe, parti o derivati di esse non possono essere oggetto di commercio al dettaglio in erboristeria;

l'articolo 7 e 14 prevedono, a carico di coloro che raccolgono, lavorano e commercializzano all'ingrosso le erbe di cui all'articolo 6 l'obbligo di munirsi di una autorizzazione speciale rilasciata dalla regione e di tenere un registro di carico e scarico;

gli articoli 8, 9 e 10 concernono la costituzione, il funzionamento e i compiti

di una speciale Commissione finalizzata ad esaminare e risolvere tutti i problemi collegati con la raccolta, lavorazione e commercio dell'erboristeria;

gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti, a tutela dei consumatori;

gli articoli da 15 a 19 concernono le sanzioni a carico dei contravventori alle norme che la proposta prevede. La gravità delle pene si giustifica con i principi di professionalità e le scelte che ispirano la proposta stessa;

gli articoli dal 20 al 22 contengono le norme transitorie a tutela di quanti, senza i titoli e le autorizzazioni previsti dalla legge, esercitano attualmente attività erboristica di raccolta, lavorazione o commercio.

Queste le norme fondamentali della proposta di legge, la quale inquadrandosi perfettamente nel nostro ordinamento giuridico, ha lo scopo di tutelare sia l'interesse pubblico sia una categoria di operatori la cui funzione è destinata ad assumere un ruolo sempre più importante nella società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La presente legge disciplina l'attività professionale degli operatori del settore erboristico, la commercializzazione delle piante officinali e, inoltre, detta norme per garantire la sicurezza, la genuinità e la buona qualità dei prodotti di erboristeria.

ART. 2.

Coloro che intendono esercitare l'attività di raccolta della flora spontanea di uso medicinale ed erboristico, di prima lavorazione, essiccazione, tagliatura, triturazione e conservazione delle piante officinali devono dimostrare di essere in possesso del diploma di tecnico della raccolta e della lavorazione.

Il titolo di cui al primo comma si consegue dopo aver frequentato un corso biennale di formazione professionale di tecnica della raccolta e della lavorazione di piante officinali, istituito dalle regioni.

Per poter frequentare il corso di tecnico della raccolta e della lavorazione il richiedente deve essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Le materie di insegnamento obbligatorio per il corso di tecnica della raccolta e della lavorazione sono definite con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione per l'erboristeria di cui alla presente legge.

ART. 3.

Il diploma di erborista viene rilasciato dalle scuole di erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia delle università, con il concorso delle facoltà di agraria, scienze e medicina, a chi, avendo frequentato un corso triennale, le cui materie obbligatorie di insegnamento e di esa-

me sono definite con decreto del Ministro della sanità sentita la Commissione per l'erboristeria di cui alla presente legge, ne abbia superato gli esami finali.

Possono essere ammessi alla scuola di erboristeria solo coloro che sono in possesso di diploma di scuola media superiore e abbiano superato un colloquio di ammissione al corso.

Il diploma di erborista nonché i titoli di studio previsti dal successivo articolo 4, ultimo comma, oltre alla raccolta ed alla lavorazione delle piante officinali, abilitano a:

- 1) vendere all'ingrosso e al dettaglio piante, parti di piante e loro derivati;
- 2) preparare, distillare e miscelare dette piante o parti di esse;
- 3) spedire ricette mediche composte esclusivamente di dette piante o parti di piante;
- 4) illustrare la proprietà e l'uso dei prodotti posti in vendita.

ART. 4.

L'esercizio del commercio all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di erboristeria è subordinato all'iscrizione nel registro esercenti il commercio, previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché all'autorizzazione comunale di cui all'articolo 24 della citata legge.

Per l'iscrizione nel registro il richiedente deve essere in possesso del diploma di erborista.

Può essere preposto a un punto di vendita di erboristeria solo chi è in possesso del titolo di erborista.

Coloro che sono in possesso della laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica, purché abbiano sostenuto gli esami di farmacognosia e botanica farmaceutica, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio e possono esercitare il commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti di erboristeria senza autorizzazione.

ART. 5.

Possono essere vendute nei negozi di erboristeria tutte le piante aromatiche ed officinali, le parti di esse, singole o miscelate, i loro derivati, singoli o complessi, che non sono inclusi nell'elenco allegato alla presente legge.

Possono, inoltre, essere venduti in erboristeria:

1) i cereali ed i legumi integrali e loro derivati;

2) i prodotti apistici e loro derivati, singoli o complessi;

3) le argille e loro derivati, nonché i prodotti cosmetici a base vegetale.

ART. 6.

È ammessa la vendita nelle sole farmacie e dietro presentazione di ricetta medica dei prodotti erboristici, compresi nell'elenco allegato alla presente legge.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentita la Commissione per l'erboristeria, può aggiornare il suddetto elenco, includendo altri prodotti altamente tossici, che possono arrecare all'organismo umano danni irreversibili, se assunti per un qualsiasi periodo di tempo, ovvero determinare dipendenza fisica e psichica.

ART. 7.

La raccolta, la lavorazione ed il commercio all'ingrosso delle piante comprese nell'elenco allegato alla presente legge è consentita solo a coloro che, già muniti di uno dei titoli previsti dalla presente legge, sono in possesso di un'apposita autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a ciò delegate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il decreto di cui al comma precedente deve indicare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione e le modalità per garantire i necessari controlli di qualità.

L'autorizzazione conferisce la facoltà di raccolta, lavorazione e commercio, di cui al primo comma, al soggetto a cui l'autorizzazione stessa è intestata, questa non può essere ceduta, né utilizzata, da altri soggetti a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma.

Il provvedimento di autorizzazione di cui al primo comma è trasmesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al sindaco e all'unità sanitaria locale territorialmente competenti.

ART. 8.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio sanitario nazionale, costituisce la Commissione per i problemi dell'erboristeria, fissandone le norme di funzionamento.

La Commissione ha funzione di consulenza tecnica nelle materie di cui alla presente legge.

La Commissione deve essere convocata almeno due volte l'anno, e una copia del verbale della riunione deve essere inviata a tutti i suoi membri.

ART. 9.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità o da un suo delegato.

La Commissione è composta da un funzionario del Ministero della sanità con funzioni anche di segretario, da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un funzionario del Ministero dell'agricoltu-

ra e delle foreste, da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, dal direttore della stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria, da cinque professori universitari, esperti rispettivamente nelle seguenti materie: botanica farmaceutica, farmacologia, farmacognosia, agraria e alimentazione, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, e da un medico primario ospedaliero designato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei medici.

Fanno parte, inoltre, della Commissione sei periti erboristi designati dalle associazioni professionali degli erboristi maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui due in rappresentanza dei dettaglianti, due in rappresentanza dei grossisti e due in rappresentanza dei tecnici della raccolta e prima lavorazione, nonché un farmacista designato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei farmacisti.

I membri della Commissione durano in carica quattro anni.

ART. 10.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, sentita la Commissione per l'erboristeria, stabilisce con proprio decreto:

1) i piani di studio per il conseguimento dei titoli di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge nonché le materie di colloquio previste dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge;

2) i criteri dei corretti requisiti della raccolta, la determinazione delle scadenze di utilizzazione delle piante nonché i requisiti di immagazzinamento delle stesse;

3) la nomenclatura botanica da utilizzare, mediante la pubblicazione di un tabulato erboristico, con corrispondenze botaniche e linguistiche;

4) la terminologia scientifica da usare nella elencazione della proprietà delle piante officinali che devono essere indicate nell'etichettatura delle medesime e dei loro prodotti.

ART. 11.

È fatto divieto di produrre, vendere, detenere per vendere e distribuire per il consumo prodotti erboristici non corrispondenti ai requisiti previsti nell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

ART. 12.

I contenitori di prodotti erboristici destinati a conservare materiali vegetali per la vendita sfusa devono indicare il nome comune e quello botanico delle piante contenute o utilizzate, il nome della ditta produttrice o importatrice.

Dette indicazioni devono essere altresì presenti sui contenitori usati alla produzione e nel commercio all'ingrosso delle piante officinali utilizzabili in erboristeria.

Sui prodotti erboristici confezionati deve inoltre essere indicata la quantità complessiva delle piante contenute.

ART. 13.

Le confezioni delle piante per uso erboristico devono recare, oltre a quelle previste dal precedente articolo, le indicazioni terminologiche regolarmente riconosciute in relazione alle proprietà naturali del prodotto, nonché, a giudizio della Commissione per l'erboristeria, le indicazioni e gli avvertimenti sulle modalità di utilizzazione.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano alla camomilla per la quale valgono le norme della legge 30 ottobre 1940, n. 1524.

ART. 14.

Le persone autorizzate alla raccolta, prima lavorazione e commercio all'ingrosso delle piante comprese nell'elenco allegato alla presente legge devono tenere appositi registri di carico e di scarico nei quali segnare, appena avvenuti, i movimenti delle partite di piante coltivate, conservate e vendute.

ART. 15.

Chiunque senza i titoli prescritti raccoglie, lavora e commercia all'ingrosso o vende al dettaglio le piante comprese nell'elenco allegato alla presente legge è punito con una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 16.

Chiunque mette in commercio e detiene per la vendita prodotti erboristici in violazione agli articoli 12 e 13 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 17.

Chiunque autorizzato alla raccolta, lavorazione e al commercio all'ingrosso delle piante di cui all'elenco allegato alla presente legge, non tiene regolarmente i prescritti registri di carico e scarico, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

ART. 18.

Chiunque, senza essere in possesso dei titoli di cui alla presente legge, professionalmente coltiva, trasforma o fa commercio di piante e parti di piante officinali è

punito con una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000 salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 19.

Le sanzioni amministrative previste dal presente titolo, sono di competenza del comune. Esse sono disposte dal sindaco.

ART. 20.

Coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano il commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante officinali, loro parti e derivati per uso erboristico, in qualità di titolari o preposti a un punto di vendita, in forza del diploma di erborista conseguito ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o della laurea in farmacia, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Tale istanza deve essere presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

Coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, pur non possedendo il diploma di erborista, sono titolari di un'autorizzazione amministrativa per il commercio di piante officinali, loro parti e derivati per uso erboristico, sono autorizzati a continuare la propria attività a condizione che conseguano il titolo di cui all'articolo 2 entro sei anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le regioni devono organizzare per essi appositi corsi propedeutici tenendo conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale acquisita secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 22.

Coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitano, con regolare autorizzazione a norma della legge 6 gennaio 1931 n. 99, l'attività di raccolta e lavorazione di piante officinali non essendo in possesso del diploma di erborista previsto da tale legge, hanno diritto a continuare la propria attività a condizione che, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, conseguano il titolo di cui all'articolo 1.

ALLEGATO.

ELENCO DELLE PIANTE TOSSICHE NON VENDIBILI
IN ERBORISTERIA, MA VENDIBILI SOLO IN FARMACIA
DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA

ACONITO	(<i>Aconitum Napellus L.</i>	—	Ranunculacee)
ADONIDE	(<i>Adonide Vernalis L.</i>	—	Ranunculacee)
AMMI	(<i>Ammi Visnaga L.</i>	—	Ombrellifere)
BELLADONNA	(<i>Atropa Belladonna L.</i>	—	Solanacee)
CICUTA	(<i>Cicuta Virosa L.</i>	—	Ombrellifere)
COLCHICO	(<i>Colchicum Autumnale L.</i>	—	Liliacee)
CONNIO	(<i>Conium Maculatum L.</i>	—	Apiacee)
CORYDALIS	(<i>Corydalis Solida L. Sw.</i>	—	Papaveracee)
CYTISUS	(<i>Cytisus Scoparius L.</i>	—	Papillonacee)
DAPHE	(<i>Daphe Mezereum</i>	—	Timelacee)
DELPHINIUM	(<i>Delphinium Staphisagria</i>	—	Ranunculacee)
DIGITALE	(<i>Digitalis Species</i>	—	Scrofulariacee)
EFEDRA	(<i>Ephedra Vulgaris Species</i>	—	Ephedracee)
ELATERIO	(<i>Ecballium Elaterium</i>	—	Cucurbitacee)
ELLEBORO	(<i>Helleborus Nieger L. et Species</i>	—	Ranunculacee)

EVONIMO		
	(<i>Euonymus Europaeus</i>)	— Celastracee)
GIALAPPA		
	(<i>Gialappa-Exegonium</i> <i>Purga</i>)	— Convolvulacee)
GIUSQUIAMO		
	(<i>Hyoscyamus Species</i>)	— Solanacee)
IDRASTE		
	(<i>Hydratis Canadensis</i>)	— Ranunculacee)
IPECACUANA		
	(<i>Cephaelis Ipecacuanha</i>)	— Rubiacee)
KUOSSO		
	(<i>Hagenia Anissinica</i> [<i>Kuosso</i>])	— Rosacee)
NOCE VOMICA		
	(<i>Strychnos Nux Vomica</i>)	— Loganiacee)
OLEANDRO		
	(<i>Nerium Oleander</i>)	— Apocynacee)
PHYSOSTIGMA		
	(<i>Phusostigma Venenosum</i>)	— Leguminose)
PODOFILLO		
	(<i>Podophyllum Peltatum</i>)	— Berberidacee)
RANUNCOLO		
	(<i>Ranunculus Sceleratus</i>)	— Ranunculacee)
RICINO		
	(<i>Ricinu Communis</i>)	— Euforbiacee)
SPARTIUM		
	(<i>Spartium Junceum</i>)	— Leguminose)
STROFANTO		
	(<i>Sthrophantus Species</i>)	— Apocynacee)
VERATRO BIANCO		
	(<i>Veratrum Album L.</i>)	— Liliacee)
VERATRO NERO		
	(<i>Veratrum Nigrum</i>)	— Liliacee)